

**Al Signor SINDACO del Comune di  
– BRINDISI –**

**(N.B.: COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE)**

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in **BRINDISI**, via \_\_\_\_\_  
Tel. n° \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_  
trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 9 della Legge 10 aprile 1951, n° 287,

**RIVOLGE DOMANDA**

per essere iscritto negli elenchi delle persone che possono essere chiamate ad esplicare le funzioni di **Giudice Popolare di Corte d'Assise**.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000.

**DICHIARA**

Di essere nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Di essere in possesso della cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici e civili  
Di essere in possesso del titolo di studio di \_\_\_\_\_  
Conseguito nell'anno \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
Di svolgere la professione di \_\_\_\_\_  
Di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art 12 della legge 287/1951.

**Allega copia del proprio documento di identità.**

BRINDISI, LI' \_\_\_\_\_

  L   **RICHIEDENTE**

---

**ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N° 287**

Art. 9  
(Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise)

I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10  
(Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello)

I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di Scuola Media di Secondo Grado di qualsiasi tipo.

Art. 12  
(Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare)

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.